

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE

91.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 MARZO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3	Concessione di un contributo per il quinquennio 1986-1990 all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali (3802)	11
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	11, 12, 13, 14
Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (4279)	3	ALOI FORTUNATO	13
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 7, 8, 11	BOSI MARAMOTTI GIOVANNA	14
BOSI MARAMOTTI GIOVANNA	5	COVATTA LUIGI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	12, 13
COLUMBA MARIO	7	PIRO FRANCO	13
FERRI FRANCO	4	TESINI GIANCARLO, <i>Relatore</i>	12, 13
GALASSO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	3, 6, 8	Votazione segreta:	
RALLO GIROLAMO	3, 11	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	14
Votazione segreta:			
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	11		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,10.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Intini è sostituito dall'onorevole Piro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 novembre 1986.

Ricordo che nella seduta di martedì 17 febbraio 1987, in attesa del parere della V Commissione bilancio, il relatore ed il Governo espressero il loro parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge.

Nel comunicare che il suddetto parere ci è oggi pervenuto, ed è favorevole, senza osservazioni, mi sia consentito, onorevoli colleghi, di esprimere l'auspicio che il provvedimento al nostro esame possa essere licenziato nella seduta odierna. Ovviamente, affinché ciò sia possibile occorrerebbe evitare l'approvazione di emendamenti, dal momento che questi comporterebbero un ritorno del provvedimento

stesso al Senato, con un inevitabile prolungamento dei tempi che, stante l'attuale situazione politica, appare non opportuno.

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Signor presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di esprimere la soddisfazione del Governo per la conclusione — che mi auguro possibile — dell'iter legislativo di un provvedimento di particolare importanza, molto atteso negli ambienti scientifici italiani ed internazionali, stante il rilievo che la Scuola archeologica italiana in Atene ha ormai da decenni.

Ricordando che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, e sottolineando il carattere innovativo di questo disegno di legge, torno a raccomandarne vivamente l'approvazione nei termini attuali, purché ciò, ovviamente, non contrasti con l'opinione della Commissione.

GIROLAMO RALLO. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, comprendo i motivi che spingono sia il presidente sia il rappresentante del Governo a chiedere di non apportare modifiche al testo del disegno di legge al nostro esame, così come pervenutoci dal Senato; aggiungo, però, che personalmente non sono disponibile ad accettare questo invito soprattutto perché a me non piace quest'aria di smobilitazione che circola un po' in tutta la Camera dei deputati e che incombe anche sui lavori della nostra Commissione. Se dovesse verificarsi l'evento dello scioglimento anticipato delle Camere, ne prenderemo atto, andremo alle elezioni, e chi tornerà proseguirà il

lavoro che gli deriva dall'incarico parlamentare o di Governo.

Tornando al disegno di legge in questione, non voglio dire che esso sia pessimo, ma indubbiamente presenta dei lati impervi, tant'è che gli stessi interessati — in particolare il direttore della Scuola archeologica italiana in Atene — hanno richiesto espressamente di apportare modifiche al testo licenziato dal Senato. Dunque, il desiderio di modificarlo non è certo dettato da una volontà iconoclastica o di un « pallino » del legislatore quanto dal desiderio di rispondere ad esigenze specificamente manifestate.

Poiché le norme in questione dovrebbero permettere un miglior funzionamento della Scuola archeologica italiana in Atene, e poiché appare evidente che così come sono non rispondono a tale scopo, pur comprendendo che l'approvazione di emendamenti comporterebbe uno slittamento della conclusione dell'*iter* del provvedimento, ritengo opportuno insistere nelle proposte di modifica, così da evitare il licenziamento di norme che, ripeto, così formulate risultano imprecise ed impervie.

FRANCO FERRI. Personalmente, e a nome del mio gruppo, dichiaro di condividere il giudizio espresso dal rappresentante del Governo, poiché se il provvedimento non fosse approvato oggi la questione rischierebbe di restare bloccata non si sa per quanto tempo. Non vorremmo assumere toni di mobilitazione, ma la situazione politica è tale che un eventuale scioglimento anticipato delle Camere rinvierebbe il tutto ad una nuova legislatura e conseguentemente si dovrebbe ricominciare da capo.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati, abbiamo avuto alcuni dubbi, tanto che abbiamo chiesto l'audizione del direttore della Scuola di Atene, al quale abbiamo segnalato che gli emendamenti in nostro possesso, indicatici dai responsabili della Scuola, erano identici a quelli fatti pervenire al gruppo del MSI-destra nazionale; questo ci è stato confermato dal direttore stesso.

Pur avendo presentato alcuni emendamenti, riteniamo che il disegno di legge debba essere approvato nell'attuale formulazione. Ci chiediamo, comunque, come mai i responsabili della Scuola di Atene non si siano attivati, non abbiano assunto l'iniziativa di intervenire su questi problemi nel corso dell'*iter* del provvedimento al Senato; non risulta, infatti, da alcun atto del Senato l'esistenza di interventi di questo genere da parte della direzione della Scuola. Fra l'altro, non credo che la direzione della Scuola non conoscesse il testo all'esame del Senato.

Pertanto, oggi ci troviamo in difficoltà, in quanto evidentemente un intervento sarebbe tardivo. Stante l'urgenza del provvedimento, il gruppo comunista — ripeto — ritiene che esso debba essere comunque approvato, rendendosi conto tuttavia che ciò non rappresenta la soluzione migliore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

2. La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studi in Atene; è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero per i beni culturali e ambientali, ferme restando le competenze dell'ambasciata d'Italia in Atene, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. La Scuola persegue i seguenti fini:

a) ricerche e scavi archeologici in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica;

b) specializzazione di studiosi nei seguenti settori:

1) preistoria e protostoria egea;

2) archeologia e storia dell'arte;

3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica e proto-bizantina;

4) epigrafia ed antichità greche;

5) architettura antica;

c) perfezionamento di studiosi a fine scientifico ed a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche nei settori di cui alla lettera b);

d) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica.

L'onorevole Bosi Maramotti ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, al punto b/4 aggiungere: e romane.

2. 1.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Ritiro il mio emendamento 2. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Sono organi della Scuola:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore della Scuola;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per i beni culturali e ambientali ed è composto:

a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

b) da un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

c) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

e) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale delle relazioni culturali;

f) da due esperti particolarmente qualificati in relazione alle finalità della Scuola, scelti uno dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

g) da due componenti del consiglio scientifico, eletti dal consiglio medesimo.

2. Salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1, tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili alla scadenza per non più di due volte consecutivamente.

Gli onorevoli Rallo, Poli Bortone e Aloi hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera g).

4. 1.

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

4. 2.

Ricordo che nel corso della precedente seduta il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario sull'emendamento 4. 1, mentre il relatore si è rimesso alla Commissione. Per quanto concerne, invece, l'emendamento 4. 2, il relatore si era espresso favorevolmente; non essendo oggi presente l'onorevole Portatadino, assumo la funzione di relatore e mi dichiaro contrario a tale emendamento, per le ragioni già espresse all'inizio della seduta.

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Concordo con il parere espresso dal presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rallo ed altri 4. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo ed altri 4. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. Il consiglio di amministrazione delibera in ordine:

a) al bilancio preventivo, alle eventuali variazioni ed al conto consuntivo;

b) alla stipula di convenzioni con scuole di specializzazione di Università degli studi italiane nel settore archeologico e con istituti di ricerca di diritto pubblico e privato;

c) alla erogazione di borse di studio secondo le modalità ed i criteri fissati nello statuto di cui all'articolo 9.

2. Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento organico e, nel rispetto dei principi della contabilità generale dello Stato, quello per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità della Scuola che devono essere sottoposti alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministero del tesoro.

3. Resta in vigore l'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394.

(È approvato).

ART. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato a Roma dal direttore della Scuola, nella sua qualità di presidente, almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro per i beni culturali e ambientali o dalla maggioranza dei consiglieri.

2. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Il direttore della Scuola è scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione tra i docenti universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere del Comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Dura in carica per un quadriennio, rinnovabile.

2. Il direttore della Scuola cura l'andamento amministrativo e scientifico della Scuola stessa e ne ha la rappresentanza legale.

3. Egli è tenuto a presentare annualmente ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attività scientifica e didattica della Scuola.

4. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepisce l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto italiano di cultura in servizio all'estero.

L'onorevole Columba ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco con le seguenti: di discipline archeologiche e storico-artistiche attinenti al mondo greco.

7. 1.

MARIO COLUMBA. Ritiro il mio emendamento 7. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

1. Il consiglio scientifico è composto dal direttore della Scuola, che lo presiede, dai docenti della Scuola di cui all'articolo 12, nonché da uno specializzando, eletto dagli specializzandi medesimi tra coloro che frequentano i corsi di cui all'articolo 10.

2. Il consiglio scientifico elegge annualmente nel suo seno un docente che collabora col direttore della Scuola nella organizzazione delle attività didattiche.

3. In sede di prima applicazione, il componente eletto dagli specializzandi va individuato tra gli alunni ammessi alla Scuola prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione, il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del direttore della Scuola, individua le discipline fondamentali di insegnamento relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Il consiglio scientifico esercita le seguenti competenze:

a) formula proposte e pareri in ordine alle attività didattiche;

b) esamina ed approva i piani di studio;

c) delibera sullo svolgimento di eventuali attività didattiche integrative affidandole a docenti od esperti;

d) collabora con il direttore della Scuola per ogni questione concernente lo svolgimento ed il coordinamento delle attività didattiche e di scavo.

2. Il consiglio scientifico elabora lo statuto della Scuola, relativo alla organizzazione didattica dei corsi di specializzazione e di perfezionamento nonché alla erogazione delle borse di studio agli alunni. Lo statuto, previo parere del consiglio di amministrazione e del Consiglio universitario nazionale, è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore della Scuola, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Gli onorevoli Rallo, Poli Bortone e Aloi hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, sostituire il primo alinea del comma 1 con il seguente: In ordine alle finalità di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, il consiglio scientifico esercita le seguenti competenze.

9. 1.

Articolo 9, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e di scavo.

9. 2.

Articolo 9, comma 3, sostituire le parole: due con le parole: la metà.

9. 3.

Nella mia qualità di relatore, in sostituzione dell'onorevole Portatadino, esprimo un'opinione analoga a quella dichiarata precedentemente.

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Concordo con il parere espresso dal presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rallo ed altri 9. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo ed altri 9. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo ed altri 9. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

1. La Scuola organizza corsi di specializzazione della durata di tre anni, se-

condo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Per i corsi di specializzazione di cui al comma 1, la Scuola può accettare un numero massimo di otto iscritti per ciascun anno, di cui non più di tre stranieri.

3. Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si procede, a favore degli studiosi italiani e stranieri, mediante assegnazione di borse di studio.

4. L'ammissione alla Scuola avviene per concorso nazionale per titoli ed esami.

5. Nello statuto della Scuola vengono definiti:

a) i criteri generali per la valutazione dei titoli, la composizione della commissione, il numero delle prove, le materie d'esame e le modalità di svolgimento del concorso nazionale di cui al comma 4;

b) l'articolazione dei corsi, i quali comprendono comunque la partecipazione ad almeno una delle campagne di scavo annuali programmate;

c) le materie di insegnamento tenendo conto della disciplina dettata per le Scuole di specializzazione operanti nell'ambito delle Università degli studi italiane;

d) le modalità degli esami e la composizione delle commissioni di cui ai commi 6 e 7.

6. Alla fine di ogni anno di corso, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte in quell'anno per il passaggio all'anno di corso successivo.

7. Superati tutti gli esami, il corso si conclude con un esame finale di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacità del candidato.

8. Il diploma di fine corso rilasciato dalla Scuola è equiparato ad ogni effetto ai diplomi di specializzazione rilasciati dalle Università degli studi italiane.

(È approvato).

ART. 11.

1. La Scuola organizza corsi di perfezionamento nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della durata di un anno.

2. Per i corsi di perfezionamento di cui al comma 1 la Scuola può accettare un numero massimo di tre iscritti, con le modalità di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.

3. A fine corso la Scuola rilascia un attestato di frequenza.

(È approvato).

ART. 12.

1. I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, possono presentare al Ministero per i beni culturali e ambientali domanda per l'insegnamento delle discipline relative ai corsi di cui agli articoli 10 e 11.

2. Il Comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, formula terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola propone la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono designati nelle predette terne.

3. La nomina è disposta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. L'incarico ha durata triennale.

(È approvato).

ART. 13.

1. Il controllo della gestione della Scuola è affidato al collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e tre supplenti così designati:

a) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro del tesoro e scelti tra i funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato,

con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;

b) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali e scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;

c) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro della pubblica istruzione e scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata.

2. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per i beni culturali e ambientali, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

3. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

4. I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.

(È approvato).

ART. 14.

1. Il patrimonio della Scuola è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili;

b) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio;

c) dalle eccedenze del bilancio destinate, con deliberazione del consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.

(È approvato).

ART. 15.

1. Le entrate della Scuola sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dal contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) da contributi di Amministrazioni pubbliche e da liberalità di enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio;

d) dagli introiti della vendita di pubblicazioni;

e) dagli introiti derivanti da ogni altra attività della Scuola.

(È approvato).

ART. 16.

1. La Scuola si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali.

(È approvato).

ART. 17.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro il 30 novembre successivo, al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministero per i beni culturali e ambientali, ai fini della dovuta approvazione, e per conoscenza al Ministero del tesoro.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si rife-

risce e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro il 30 novembre successivo, al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione definitiva, e per conoscenza al Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 18.

1. I nuovi organi della Scuola sono istituiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'istituzione dei nuovi organi restano in carica gli organi esistenti.

(È approvato).

ART. 19.

1. Il contributo dello Stato a favore della Scuola archeologica italiana in Atene è stabilito in annue lire 1.000 milioni a decorrere dal 1987. Dall'anno finanziario 1988 il predetto contributo è determinato con la procedura prevista dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a lire 730 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2116 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 270 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIROLAMO RALLO. Nonostante la reiezione degli emendamenti presentati dal gruppo del MSI-destra nazionale, che ho l'onore di rappresentare, voteremo a favore del disegno di legge, il quale pur essendo imperfetto, come ho già affermato precedentemente, ha tuttavia una sua validità.

Non sono riuscito ad intendere, se non in minima parte, i motivi di questa affrettata votazione e della reiezione dei nostri emendamenti, a causa della quale il provvedimento non risponderà agli scopi per i quali è stato elaborato. Non comprendo nemmeno la posizione espressa dal gruppo comunista attraverso il collega Ferri, il quale ha sottolineato che gli emendamenti erano voluti dal direttore della Scuola di Atene; nessuno l'ha mai nascosto, era stato dichiarato ufficialmente. Nonostante tutto ciò, con la speranza che il provvedimento possa risultare, anche se in minima parte, utile, preannuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (4279):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Aloi, Badesi Polverini, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciafardini, Conte Antonio, Cuffaro, Ferri, Gelli, Ghinami, Manna, Mensorio, Minozzi, Pinna, Pisani, Poli Bortone, Rallo, Russo Giuseppe, Tesini Giancarlo, Viti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo per il quinquennio 1986-1990 all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali (3802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo per il quinquennio 1986-1990 all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali ».

Ricordo che in una precedente seduta avevamo concluso la discussione sulle linee generali. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che la decorrenza del provvedimento sia fissata al 1987 e che l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 240 milioni per il 1987 e a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di emendamenti che tendono a recepire le condizioni poste dalla V Commissione e chiedo ai colleghi di accogliere il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. All'Università degli studi di Bologna è concesso per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo di lire 300 milioni per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e di ricerca previste dalle convenzioni tra l'Università stessa e il *John Hopkins University Bologna Center*.

2. Gli enti universitari di cui al comma 1 provvedono, all'inizio e al termine di ogni anno accademico, alla trattazione delle questioni di comune interesse, anche al fine di coordinare le rispettive iniziative e di favorire il reciproco utilizzo delle strutture didattiche e scientifiche degli enti medesimi.

3. Il *John Hopkins University Bologna Center* cura direttamente la gestione delle attività per le iniziative di cui al presente articolo. Il controllo contabile della gestione è demandato alla Università di Bologna.

4. Con apposita convenzione gli studenti del *John Hopkins University Bologna Center* possono essere autorizzati a partecipare alle attività sportive dell'Università di Bologna, usufruendo all'uopo delle relative attrezzature.

Il relatore, onorevole Tesini, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, sostituire dall'inizio fino alle parole: 300 milioni con le parole: All'università degli studi di Bologna è concesso un contributo di 140 milioni per il 1987 e di 300 milioni annui per il quadriennio 1988-1991.

1. 1.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 240 milioni per il 1987 e a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tesini 2. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Propongo di sostituire nel titolo le parole: « 1986-1990 » con le parole « 1987-1991 », sempre per recepire le condizioni poste dalla V Commissione, che fanno slittare la decorrenza del provvedimento al 1987.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire nel titolo le parole: 1986-1990 con le parole: 1987-1991.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FORTUNATO ALOI. Signor presidente, onorevoli colleghi, nel dichiarare il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale al provvedimento al nostro esame, desidero chiarire che l'iniziativa in questione potrà avere una sua validità solo se sarà in grado di riflettersi oltre l'ambito bolognese. Noi vorremmo, cioè, che gli effetti culturali dell'intervento in que-

stione non restassero circoscritti, in maniera quasi felpata, alla sola università di Bologna o, più specificamente, alla John Hopkins University il cui corpo studentesco è di circa 120-130 studenti, di cui, però, soltanto dieci sono italiani. Una percentuale decisamente modesta, quindi, e desidero sottolinearlo non per una forma di riduttivo nazionalismo, quanto per evidenziare una realtà che, anche da un punto di vista economico, comporta un onere tutt'altro che irrilevante. Del resto, la stessa Commissione bilancio ha manifestato l'espressione del suo parere favorevole a condizione di fissare la decorrenza del provvedimento non già dal 1986, ma dal 1987, e che il contributo annuo anziché risultare di 300 milioni per l'intero quadriennio sia stabilito in 240 milioni per il 1987 e in 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Concludendo, quindi, torno ad esprimere il mio consenso per iniziative culturali di questo tipo, purché l'assegnazione di contributi a loro favore non sia disgiunto da un'attenta osservazione della realtà italiana, e del Mezzogiorno in particolare.

FRANCO PIRO. Nell'esprimere il voto favorevole del gruppo socialista su questo disegno di legge, che ci giunge già approvato dal Senato, desidero anch'io sottolineare l'esigenza di consentire un sempre più ampio ed intenso rapporto tra il centro John Hopkins e l'università italiana per una più vasta diffusione della nostra cultura socio-politica e tecnico-professionale.

Ricordando che l'Università di Bologna, in particolare, ha sempre reso un grande contributo allo strumento della conoscenza, superando nel corso del tempo quelle difformità ideologiche che potevano derivare da condizioni politiche particolari, desidero sottolineare che la John Hopkins University (e chi vi parla ha avuto modo di frequentarla) è un istituto unico nel suo genere, in Europa, per il perfezionamento degli studi internazionali (scienze politiche, economia, storia, diritto internazionale, eccetera). Ag-

giungo, anzi, che vi insegnano non pochi colleghi deputati provenienti dalla facoltà di scienze politiche, e ciò ha contribuito a creare un miglior clima nelle relazioni fra il mondo degli studi americano e quello italiano.

Per l'Università di Bologna la presenza di questo centro è da considerarsi un fiore all'occhiello, anche se è stata giustamente rilevata la non elevata percentuale di presenze di studenti italiani, il cui numero, invece, risulta essere notevole alla John Hopkins University di Baltimora, il prestigio della quale, pochi giorni fa, è stato sottolineato dalla presenza del nostro ministro della difesa.

Se ci sarà consentito di affrontare i provvedimenti relativi alle celebrazioni nel nono centenario dell'Università di Bologna, avremo modo di sottolineare, ancora una volta, che in questa città, indipendentemente dalle forze politiche che la governano, indipendentemente dalle opinioni politiche di ognuno, vi è una situazione nella quale il confronto culturale, soprattutto con i paesi americani, è molto intenso e ben radicato, tanto che due professori dell'Università di Bologna hanno assunto il ruolo di *visiting professors* presso l'università americana di Baltimora. Ciò ha consentito a molti ragazzi americani di frequentare corsi postuniversitari di specializzazione in Italia. Voglio citare l'esempio delle facoltà di medicina, in particolare per quanto riguarda anatomia e plastica facciale; si tratta di strutture accademiche molto sviluppate negli Stati Uniti e dovute a Gaspare Tagliacozzi, che secoli fa iniziò questa pratica proprio nell'Università di Bologna.

Come i colleghi certamente sanno, nelle celebrazioni del IX centenario dell'Università di Bologna un grande spazio sarà dedicato ai musei delle facoltà di medicina e chirurgia, musei che gli americani conoscono, a differenza degli studenti e dei professori italiani.

Sono queste le ragioni per le quali voterò a favore del disegno di legge. Auspico, infine, collega Aloï, che il pros-

simo Presidente degli Stati Uniti sia originario della stessa regione del sottosegretario qui presente; ricordo, infatti, che a Gary Hart del Colorado preferirei Mario Cuomo, che è originario del « Regno delle due Sicilie ». Forse questo è di buon auspicio, in quanto si tratta di un democratico antireaganiano.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista, ribadisco che la John Hopkins University abbia contatti più ampi con l'Università di Bologna e con la comunità degli studenti bolognesi. Del resto, è stato giustamente osservato che forse gli studenti italiani sono pochi (sono solo dieci); non dico che questa università debba essere di massa, ma dovrebbe essere maggiormente integrata nel tessuto culturale non solo bolognese. Nello stesso tempo, però, riconosciamo la validità di tale istituzione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione di un contributo per il quinquennio 1986-1990 all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali » (3802) con il seguente nuovo titolo: « Concessione di un contributo per il

quinquennio 1987-1991 all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali »:

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Aloi, Badesi Polverini, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Ca-

farelli, Carelli, Casati, Castagnetti, Ciafardini, Conte Antonio, Ferri, Franchi Roberto, Gelli, Ghinami, Manna, Mensorio, Minozzi, Pinna, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Russo Giuseppe, Tesini.

Si è astenuto: Pisani.

La seduta termina alle 15,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO